

Codice A1618A

D.D. 1 marzo 2025, n. 142

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Azienda Agricola Pesce Federico (P. IVA 02249220068)
Sede intervento: Silvano d'Orba - Località Casale Pieve.



ATTO DD 142/A1618A/2025

DEL 01/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico.

Richiedente: Azienda Agricola Pesce Federico (P. IVA 02249220068)

Sede intervento: Silvano d'Orba – Località Casale Pieve

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Piemonte Sud n. 570/A1618A/2024 del 17/07/2024 si provvedeva a diffidare alla sospensione dei lavori di modificazione/trasformazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione l' Azienda Agricola Pesce Federico e ad adeguare gli elaborati progettuali a partire dallo stato dei luoghi effettivo e sulla base degli interventi già compiuti sull'area oggetto di istanza;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Piemonte Sud n. 740/A1618A/2024 del 25/09/2024 si provvedeva a prorogare i termini per la presentazione dell'istanza in sanatoria;
- in data 25/10/2024 (ns prot. n. 182130) perveniva dallo Sportello Attività Produttive del Comune di Novi Ligure istanza di autorizzazione per il mantenimento di opere già eseguite in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti nella modifica dello stato dei luoghi e cambio di destinazione d'uso da bosco a vigneto, da parte dell'impresa Azienda Agricola Pesce Federico (P. IVA 02249220068), su superfici di cui al Foglio n. 9, partt. 176, 178, 179, 181, 405, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273 del Comune di Silvano d'Orba – Località Casale Pieve, per una superficie totale di intervento pari a 37.544 mq, non boscati;

CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

RICHIAMATA la nota prot. n. 185726 del 04/11/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti - Direzione Opere Pubbliche, Difesa

del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 19735 del 07/02/2025 e le relative prescrizioni;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a Euro 334,00;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione;

DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Novi Ligure; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

- di approvare le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 45/1989, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa Azienda Agricola Pesce Federico (P. IVA 02249220068), con sede legale in Silvano d'Orba, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti nella modifica dello stato dei luoghi e cambio di destinazione d'uso da bosco a vigneto nel Comune di Silvano d'Orba – Località Casale Pieve, su superfici di cui al F. 9, partt. 176, 178, 179, 181, 405, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, per una superficie pari a 37.544 mq, precedentemente boscati, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto approvato, le prescrizioni del parere geologico del Settore Tecnico Regionale di Asti e Alessandria allegato, e le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere comunicata la data di inizio dei lavori 30 giorni prima del loro inizio effettivo a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente;
2. dovrà essere comunicata al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, per il tramite del SUAP, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica;
3. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato a mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;
4. il titolare dell'autorizzazione è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi, inoltre dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia

modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

5. il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili
6. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;
7. questo Settore si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 mesi** a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio. Ai sensi del commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, sulla base della documentazione presente agli atti si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione.

- di precisare che la presente autorizzazione:

1. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto

soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti*

tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it - tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Prot. (*)

Class. 3.160.70/VINCIDRA1814B/1303/2024C

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Spett. Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
P.E.C. tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: L.R. 45/1989 e s.m.i. – R.D. 3267/1923;
Comune: Silvano d'Orba (AL);
Località: Casale Pieve;
Ditta: Azienda Agricola PESCE Federico (P.IVA 02249220068);
Conservazione e completamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di impianto vigneto.
Trasmissione del parere geologico.

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989, n. 45 e s.m.i;

VISTA la legge regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

VISTA la legge regionale 29/10/15 n. 23 art. 8;

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte del 7 febbraio 2018, n. 368;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 31/08/2018, n. 3/AMB;

VISTA la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021, in virtù della quale, a decorrere dal 1 febbraio 2022, il rilascio delle autorizzazioni in oggetto è attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

VISTA la richiesta di autorizzazione della Ditta Azienda Agricola PESCE Federico, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la conservazione ed il completamento dei lavori specificati in oggetto;



VISTA le D.D. della Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud n. 570 del 17/07/2024 e n. 740 del 25/09/2024;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 19/11/2024 ed effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza;

CONSIDERATO che dall'analisi istruttoria sopra richiamata, **esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza**, non emergono elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. 45/1989 per la conservazione ed il completamento degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenuti;

si esprime **parere favorevole** ai sensi della Legge Regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico necessarie alla conservazione ed al completamento dei lavori specificati in oggetto al Sig. PESCE Federico, in qualità di proprietario dei terreni oggetto degli interventi, residente nel Comune di Silvano d'Orba (AL), località Casale Pieve Superiore n.14, (C.F. PSCFRC88R05G197R), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti.

Il parere è subordinato al **rispetto delle prescrizioni sotto indicate che dovranno essere integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo finale:**

- 1) gli eventuali movimenti terreno necessari per il completamento dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto;
- 2) i lavori di completamento dovranno essere realizzati a regola d'arte e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità del terreno in accordo con i disposti del D.M. 17/01/18;
- 3) gli eventuali scavi, anche se provvisori, dovranno essere realizzati con un profilo di sicurezza ai sensi del D.M. 17/01/2018;
- 4) in tutta l'area interessata dai lavori, dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali, come da progetto allegato (Tavola n.1.04 allegata alla documentazione progettuale), in modo da impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse;
- 5) dovranno essere realizzati nei punti critici dell'area oggetto dell'intervento di conservazione e completamento, al fine di ridurre le velocità di deflusso delle acque superficiali, opportune opere, quali salti di fondo, piccole briglie in legname e pietrame, o similari, la cui esatta ubicazione dovrà essere trasmessa tramite opportuna planimetria dedicata, al termine dei lavori, alla Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud;
- 6) le opere di regimazione idrica superficiale dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica lungo tutto il suo sviluppo in modo da garantirne l'efficienza nel tempo; particolare attenzione dovrà essere posta al monitoraggio e mantenimento del sistema drenante, soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi e/o prolungati; dovrà inoltre essere valutata la stabilità dei versanti, prestando particolare attenzione all'eventuale presenza di fessurazioni, erosioni incanalate o formazione di morfologie quali contropendenze o rigonfiamenti, che possano far presupporre movimenti gravitativi in atto; in tal caso si dovrà valutare immediatamente quali contromisure adottare;
- 7) al fine di ridurre l'erosione superficiale, l'impianto del vigneto dovrà essere realizzato con disposizione a giropoggio, con inerbimento del terreno nelle zone di interfilare e nelle capezzagne;
- 8) dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologico tecnica allegata al progetto;
- 9) dovrà essere richiesta agli enti/soggetti interessati ogni altra ed eventuale autorizzazione all'esecuzione dell'intervento in oggetto;



- 10) se in conseguenza della realizzazione dell'opera autorizzata, fosse necessario modificare l'assetto geomorfologico-idrogeologico dell'area tramite scavi e riporti (oltre a quelli indicati nel progetto allegato all'istanza), la realizzazione di dreni o simili, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione in variante.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria per quanto di competenza ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso al Settore scrivente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Davide Mussa

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005.*